

STATUTO

NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RODENGO-SAIANO BS VIA
PARADELLO 9

Numero REA: BS - 345641

Codice fiscale: 03233440175

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2024 - Statuto completo	2
--	---



GIUDITTA RENALDINI
NOTAIO

allegato "B" all'atto n. 3102/1535 di repertorio Notaio Giuditta Renaldini

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel comune di Rodengo-Saiano (BS) la Società Cooperativa denominata:

"NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo Mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, che realizza attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;
- lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

a) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1 lett. A) L. 381/91, nello specifico:

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

- campagne di sensibilizzazione ed informazione,
- azioni di prevenzione, ascolto, counseling ed accoglienza,
- educativa di strada,
- interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni,
- interventi per il reinserimento lavorativo, sociale e abitativo di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite,
- centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite,
- comunità e centri diurni,
- servizi multidisciplinari integrati per le dipendenze,
- altri servizi o strutture per le dipendenze.

Area formazione:

- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali dell'area sanitaria, socio sanitaria ed educativa;
- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi: formazione continua ed aggiornamento delle competenze per gli operatori dei servizi socio-assistenziali (workshop, seminari o corsi di formazione su temi attuali, nuove metodologie o normative aggiornate nel settore);
- interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali: supporto e consulenza ai professionisti nel processo di sviluppo, implementazione e valutazione dei piani individuali di assistenza sociale, supervisione individuale o di gruppo, analisi dei casi, revisione dei progressi e adattamento delle strategie;
- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi, gestione e supervisione di progetti specifici nel settore dei servizi socio-assistenziali e educativi; pianificazione delle attività, l'assegnazione delle risorse, il monitoraggio dei progressi, la gestione dei team e il coordinamento delle attività con altri servizi e istituzioni;
- Formazione per gli adulti e il volontariato: progettazione e conduzione di programmi di formazione rivolti agli adulti e ai volontari nel settore socio-assistenziale; corsi su competenze specifiche, workshop su temi sociali rilevanti, formazione sull'empowerment personale o corsi di orientamento per i volontari.

All'interno di tale area la cooperativa potrà gestire:

- attività promozione e/o gestione di servizi di formazione, per il lavoro, per l'istruzione, mediante l'accreditamento con le Regioni, le Province, i Ministeri, anche con il contributo della Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e dei singoli, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo o di altri fondi europei e non, e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture;

- attività di formazione, addestramento, tutoraggio, orientamento, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i soggetti svantaggiati e non all'interno del sistema della formazione e delle politiche attive del lavoro, utilizzando tutti gli strumenti normativi, economici e di contributo previsti dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia, dai fondi interprofessionali e dalle Fondazioni bancarie e di erogazione.

A tal fine la cooperativa potrà:

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;
- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
- gestire attività di formazione formatori e del personale docente.

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, in quanto partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

Aree nuova povertà ed emarginazione sociale:

- azioni preventive del disagio sociale,
- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio,
- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari,
- centri diurni di prima accoglienza e similari,
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti extracomunitari.

Inoltre la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

Area minori, adolescenti, giovani, adulti e famiglie:

- asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi spazi gioco,
- scuole materne e altre strutture scolastico educative per minori,
- comunità alloggio,
- centri di pronto intervento per minori e non,
- servizi di diagnosi e cura per soggetti con disturbi dell'alimentazione,
- servizi e nuove progettazioni legate alla neuropsichiatria infantile, in collaborazione con le strutture territoriali e socio sanitarie-educative di riferimento,
- servizi e nuove progettazioni legate al tema estero, all'utilizzo delle piattaforma eurodesk, eures e quelle inerenti i progetti di scambi all'esterno dedicati ai giovani,
- comunità a valenza sanitaria e socio-sanitaria integrata,
- servizi sanitari accreditati presso i competenti organi regionali,
- comunità protette a diverso grado di protezione,
- centri di accoglienza per donne con figli e/o in gravidanza,
- interventi di sostegno alla maternità,
- servizi di vacanza per minori,
- istituti educativo – assistenziali per minori,
- centri diurni,
- centri di aggregazione giovanile,
- attività educativa di strada,

- attività di animazione del territorio,
 - consultori familiari e per l'affido e l'adozione,
 - assistenza domiciliare minori,
 - centro servizi per la famiglia,
 - servizi residenziali per minori,
 - centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico,
 - centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di supervisione,
 - centri di coordinamento e di assistenza per famiglie che intendono avviare percorsi per l'adozione e/o per l'affido temporaneo;
 - servizi di accompagnamento per minori che debbano recarsi ad effettuare le seguenti attività: percorsi socio/sanitari indicati da specialista di riferimento e/o pediatra; incontri protetti disposti dal Tribunale dei Minori; incontri richiesti dal servizio tutela Minori;
 - ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i minori, adolescenti, giovani, adulti e famiglie;
 - servizi di supporto alle amministrazioni comunali nell'area istruzione/educazione/segretariato sociale;
 - predisposizione di servizi doposcuola per famiglie in svantaggio economico, per favorire l'inclusione sociale e prevenire l'abbandono scolastico, tramite l'organizzazione di attività extrascolastiche, quali corsi sportivi, tornei, gite, uscite sul territorio, aiuto compiti, incontri e momenti conviviali, presso oratori, strutture convenzionate, strutture e/o impianti sportivi;
 - redistribuzione di servizi estivi per famiglie in svantaggio economico, per favorire l'inclusione sociale, tramite l'organizzazione di attività extrascolastiche, quali corsi sportivi, tornei, gite, uscite sul territorio, aiuto compiti, incontri e momenti conviviali, presso oratori, strutture convenzionate, strutture e/o impianti sportivi.
- Area anziani e disabili:**
- cure domiciliari per anziani,
 - strutture di residenzialità leggera, case albergo, strutture residenziali a breve/medio/lungo degenza,
 - servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap,
 - assistenza domiciliare infermieristica,
 - unità di valutazione geriatria,
 - telesoccorso e teleassistenza,
 - visite specialistiche domiciliari,
 - dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi,
 - gestione di Residenza Socio Assistenziale,
 - reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale,
 - nucleo Alzheimer,
 - day hospital,
 - centri integrati,
 - servizi di assistenza notturna,
 - soggiorni climatici per anziani,
 - servizi di riabilitazione anche domiciliare,
 - servizi di consulenza e segreteria per anziani,
 - ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani,
 - centro socio educativo per disabili,
 - centri residenziali per disabili,
 - servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili,
 - interventi di sostegno alla famiglia,

• nuclei di inserimento lavorativo,

• interventi per il reinserimento lavorativo, sociale e abitativo di persone disabili o fragili,

• ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per disabili.

Il bacino di riferimento dei servizi, indicato come comunità locale, corrisponde prioritariamente al territorio della Regione Lombardia e può essere, qualora ne ricorrano i presupposti, ampliato o circoscritto mediante apposita delibera motivata dell'Assemblea dei soci.

Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le attività di cui alla precedente lettera a) sono funzionalmente connesse, in ragione dell'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, alle seguenti attività:

b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:

- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non;

- erogazione di servizi (quali pulizie, facchinaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche, piccoli lavori edili a privati e non) e ad enti Pubblici; a tal fine la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- trasporto di merci in conto proprio e per conto terzi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie;

- gestione sia diretta sia congiunta o tramite altre cooperative o consorzi di cooperative nonché mediante associazioni temporanee d'impresa o contratti di rete, dei lavori e opere pubbliche di cui alla normativa vigente.

In particolare la Cooperativa svolgerà, tra le altre, le seguenti attività:

- attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente, compresi impianti per l'irrigazione e la gestione delle acque; gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa di lavori con committenti pubblici e privati;

- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni a qualsiasi titolo acquisiti; svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso l'allevamento di animali, la commercializzazione anche previa conservazione, trasformazioni e confezione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la Cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti, sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;

- la realizzazione e/o gestione di strutture sportive e per il tempo libero;

- attività agrituristica ivi compresa la gestione di case alloggio, luoghi di ristoro, maneggi e strutture analoghe;

- gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti; servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi; autotrasporto rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo; servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta diffe-

renziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui); commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno e vetro;

- assemblaggi per conto terzi di qualsiasi tipo e materiale;
- attività di supporto ad Enti locali, Comuni e Provincie per l'erogazione di servizi alla comunità in base a gare di appalto o affidamento diretto secondo quanto stabilito dalla normativa; tali servizi potranno essere erogati ed organizzati dalla cooperativa nel rispetto dei limiti e delle norme specifiche dei singoli settori, a puro titolo d'esempio si citano i servizi di distribuzione pasti a disabili ed anziani, gestione biblioteche comunali o private.

Inoltre la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività ad esse accessorie;
- lavorazioni manifatturiere quali, ad esempio, la falegnameria, manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, carpenteria, muratura, traslochi, sgomberi, manutenzioni varie, tinteggiatura di locali civili ed industriali;
- demolizione e/o riparazione di autoveicoli, motoveicoli e biciclette, riparazione e restauro di mobili;
- servizi cimiteriali e affini;
- servizi per conto di Enti Pubblici e di società concessionarie di servizi per Enti Pubblici, pubbliche affissioni, la costituzione di banche dati e di sistemi informativi per la gestione del territorio;
- attività di pasticceria, gelateria, bar-caffetteria, anche ambulante e/o itinerante, preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche, in locali aperti al pubblico; servizi di catering e banqueting in proprio e/o per conto terzi, anche tramite l'utilizzo di alimenti precotti e/o confezionati; produzione di pane e prodotti di panetteria freschi; commercio al dettaglio ed all'ingrosso di generi alimentari; la vendita al dettaglio e all'ingrosso di alcolici, superalcolici e derivati; organizzazione e svolgimento presso i propri locali o presso terzi di corsi di cucina, degustazione vini, alcolici e superalcolici; organizzazione di spettacoli musicali e di intrattenimento in genere; produzione artigianale di pasta fresca; lavorazione e tostatura artigianale del caffè; rivendita di giornali e riviste ed articoli da regalo;
- ristorazione, trasformazione di alimenti, assemblaggi;
- organizzazione anche in loco di eventi e feste con somministrazione di cibi e bevande;
- acquisto, ritiro, riparazione, riuso, trasformazione, distribuzione, vendita di beni vari sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla normativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti

norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta

l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Quando sia necessario od opportuno per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale principale, la società potrà assumere anche mutui ipotecari, concedere finanziamenti e garanzie reali e personali, anche a favore di terzi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

A ciascun socio persona giuridica sono attribuiti:

- 1 (un) voto per capitale sottoscritto non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- 2 (due) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila e

zero centesimi);

- 3 (tre) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi);

- 4 (quattro) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);

- 5 (cinque) voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi).

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma terzo, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis Codice Civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo predetto, apposita domanda dell'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della doman-

da, notificare all'interessato la sua deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 7 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 8 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Articolo 9 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Articolo 10 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti:

- 1 (un) voto per capitale sottoscritto non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- 2 (due) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi);
- 3 (tre) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi);
- 4 (quattro) voti per capitale sottoscritto non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi);
- 5 (cinque) voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra

il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Articolo 11 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI

Articolo 12 - Soci finanziatori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile che investono capitale nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci finanziatori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Le azioni dei soci finanziatori sono emesse con delibera dell'assemblea della Cooperativa la quale provvede ad indicare:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il regime di trasferibilità;
- c) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle azioni;
- d) la loro scadenza nonché a disciplinare con apposito regolamento i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni di socio finanziatore sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori nei termini previsti dalla delibera di emissione, eccezion fatta per le azioni di sovvenzione emesse a favore dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e delle società finanziarie di cui alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49 come successivamente modificata.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 5 Regio Decreto 29 marzo 1942 n. 239.

Articolo 13 - Conferimento e azioni dei soci finanziatori

I conferimenti effettuati dai soci finanziatori vanno a formare il capitale sociale dei soci finanziatori destinato allo sviluppo aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed

il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - Alienazione delle azioni dei soci finanziatori

In caso di alienazione delle azioni, gli altri soci finanziatori ed i soci cooperatori possono esercitare il diritto di prelazione loro spettante in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia ai soci finanziatori e cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni di sovvenzione rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso il detto termine di 30 (trenta) giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Articolo 15 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Le deliberazioni dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori potranno prevedere la nomina da parte dei soci finanziatori di un numero di amministratori fino ad un terzo del totale dei medesimi.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci in ciascuna assemblea.

L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro soci da almeno dieci giorni.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della preceden-

te lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Le azioni di socio finanziatore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni di sovvenzione dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

Salvo che non sia disposto diversamente la delibera di emissione può altresì prevedere:

a) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della cooperativa;

b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio finanziatore, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di capitale dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sopraprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci finanziatori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Articolo 16 - Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta:

- quando si sia avuta violazione dei diritti spettanti ai soci finanziatori e la Cooperativa non abbia rimediato all'inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del socio finanziatore;

- quando sia decorso un periodo minimo compreso tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione, decorrente dalla data di ammissione del socio finanziatore.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire a norma di legge e dovrà estendersi anche alla rivalutazione del capitale e alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Le azioni dei soci finanziatori, su richiesta di questi ultimi, potranno essere convertite, con deliberazione dell'assemblea, in azioni con diritti amministrativi e patrimoniali diversi, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 17 gennaio 2003, n. 6 successivamente all'entrata in vigore della stessa.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 17 - Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 Legge n. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 18 - Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede

all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Articolo 19 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Articolo 20 - Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2346 ultimo comma del Codice Civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti Codice Civile, in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VII IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 21 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 22 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della

tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della Cooperativa da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

Articolo 23 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 24 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, per il socio finanziatore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e/o a mezzo PEC. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Articolo 25 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure

che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Articolo 26 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale di cui al presente statuto.

Articolo 27 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 28 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 27 (ventisette).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del deceduto, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 29 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 25 (venticinque), lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 30 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

d) dai conferimenti effettuati dai titolari di Azioni di Partecipazione Cooperativa;
2) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'articolo 2545-quater, comma primo, del Codice Civile e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;
3) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;
4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
5) dalla riserva straordinaria;
6) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
7) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 31 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Articolo 32 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 33;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad altre riserve previste dallo statuto e dalla legge;

g) alla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e finanziatori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 33 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata dall'assemblea mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e/o retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- produttività.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione, di finanziamento o di strumenti finanziari.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 34 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 35 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 36 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
 - 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e s.m.i.;
 - 3) procede alla nomina degli amministratori;
 - 4) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
 - 6) approva i regolamenti interni;
 - 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 8) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
 - 9) approva il regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
 - 10) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
 - 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 32 (trentadue).
- L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
- In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
- La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.
- Articolo 37 - Costituzione e quorum deliberativi**
- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
- Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risultanti dal Libro dei Soci.
- Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 38 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 39 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, fatta eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2538 Codice Civile, dall'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 5 e dal presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'articolo 2372 del Codice Civile.

Il voto è palese.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Articolo 40 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 41 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I consiglieri devono presentare, per essere ammessi alla carica, certificato in corso di validità del Casellario Giudiziale e dichiarazione di assenza di carichi pendenti.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono rimanere in carica per più mandati consecutivi, in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi,

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 42 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- e) decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti;
- f) autorizzazioni alla cessione delle azioni dei soci;
- g) acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'articolo 2529 Codice Civile;
- h) redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. Lgs n. 155/2006.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 43 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 44 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 45 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 Codice Civile.

Articolo 46 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 47 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.48 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X CONTROVERSIE

Articolo 49 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 50 (cinquanta), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci e/o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010 presso l'organismo di mediazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

Articolo 50 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 9 e seguenti Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società, su istanza della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, Decreto Legislativo n. 5/03.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono

fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto all'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperativa in vigore al momento della produzione della domanda.

Articolo 51 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 52 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 53 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, dei soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 54 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 56 – Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle at-

tività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari di attività.

Articolo 57 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

In Rodengo-Saiano (BS), presso la sala "Maria Baronio" di Casa Martin, in Via Paradello n. 12, il giorno 28 (ventotto) maggio 2024 (duemilaventiquattro).

F.to NICOLA ZEDURI

F.to GIUDITTA RENALDINI NOTAIO Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.82/2005 (sue m.i.).

Imposta di bollo assolta mediante MUI, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007